

Ora se in questo stato di cose si vuole dare intiera applicazione all'articolo 4 della legge 14 luglio 1864, se si vuole cioè fare un novello riparto dell'aumento d'imposta fondiaria sulla base della rendita dei beni rustici così inesattamente accertata, egli è evidente che si darà luogo a nuove e maggiori ingiustizie, a nuovi reclami, e quindi a un nuovo e fondato malcontento.

Che l'operazione dell'accertamento di quella rendita abbia avuto un esito poco soddisfacente lo desumo da uno stesso documento ufficiale, dalla relazione che è stata distribuita dall'onorevole Sella alla Camera il 15 dicembre 1865 sulla situazione dell'imposta diretta.

Ecco ciò che dice l'onorevole Finali a pagina 34 di questa relazione:

« Da alcuni dati forniti dalle direzioni, risulta che gli aumenti proposti dagli agenti uguagliano o sorpassano per molti comuni la rendita dichiarata. E di ciò non è a meravigliare, imperocchè in alcuni luoghi le rendite dichiarate furono forse al disotto della quarta parte della rendita vera. Ora gli aumenti proposti dagli agenti delle tasse saranno accettati dalle Commissioni di sindacato? Io non mi azzarderei di rispondere a siffatta domanda; risponderanno fra non molto i giudizi delle Commissioni stesse. Frattanto debbo rammentarle che talune Commissioni, fra cui quella di Trecate nel Novarese, giunsero perfino a diminuire la rendita dichiarata degli stessi contribuenti! Quindi io non devo tacerle, signor ministro, che nell'animo mio sta fondato timore che l'operazione del conguaglio nelle provincie di Piemonte e Liguria non riuscirà a buon porto per le cagioni sopra accennate: e ciò reputo non solamente un male in sè medesimo, ma reputo male ben più grande, perchè mette in giusta diffidenza e sospetto il sistema delle dichiarazioni; il quale per mio avviso dovea estendersi a tutto il regno, non essendovi forse altro mezzo di operare prontamente il conguaglio definitivo, di cui il Governo, secondo l'articolo 14 della legge 14 luglio 1864, deve pel 1867 presentare il progetto al Parlamento. »

Ora io vi domando, o signori, se, mentre coll'approvare il progetto di legge della Commissione, si dà facoltà al Ministero di continuare nell'applicazione delle singole disposizioni della legge del 1864, relativa al conguaglio, non sia altresì il caso di preoccuparci alquanto di quella numerosa schiera di piccoli proprietari, i quali ebbero tanto a soffrire e dalla crittogama e dall'atrofia dei bachi, mentre continuarono a pagare gravosi balzelli.

Se fin d'ora si può dire che il risultato di quell'accertamento non può servire allo scopo per cui fu ordinato prima di essere accuratamente verificato, io propongo che si lasci che quei contribuenti paghino secondo il riparto che si fa provvisoriamente a termini del decreto 4 marzo, e che intanto si proceda a quella revisione in modo da riparare alle gravi lacune ed ai

gravi difetti che si riscontrano nelle risultanze del suddetto accertamento.

Per questi motivi penso che l'aggiunta da me proposta all'articolo 1 del progetto sia accettabile e giusta, e trovi sede appropriata presso quell'articolo.

ALLIEVI. Io vorrei invece insistere affinché l'onorevole Nervo accetti la proposta dell'onorevole Depretis, di rimandare, cioè, la discussione sulla sua proposta all'articolo 14. Io non voglio disconoscere le risultanze a cui è venuto, secondo egli dice, il sistema delle dichiarazioni per le rendite fondiarie applicato nelle antiche provincie, ed io dico che di queste risultanze dobbiamo naturalmente...

VALERIO. Domando la parola.

ALLIEVI.... preoccuparci ora che si tratta di estendere lo stesso sistema a tutte le provincie del regno affine di ottenere la sovrimposta del quattro per cento di cui parla l'articolo 14. Ma se l'onorevole Nervo vuol raggiungere uno scopo pratico e positivo, bisogna che egli domandi una riforma del regolamento che è stato pubblicato appunto per l'attuazione nel Piemonte della legge di perequazione. Non potrebbe altrimenti il ministro delle finanze modificare, rivedere, i risultati delle operazioni compiute a tal fine, salvo che rivedendo e modificando alcune parti del regolamento; e siccome l'indole di questo regolamento, la sua economia, possono interessare anche lo sviluppo delle operazioni analoghe che si dovranno fare in altre parti d'Italia, mi pare che all'articolo 14 si potrà fare una discussione più pratica su questo tema, e proporre anche il modo con cui il ministro delle finanze debba procedere alla revisione, che l'onorevole Nervo domanda.

Allora ci sarà dato esporre le nostre idee e sentire le idee del ministro intorno alle cautele, alle economie, ai criteri, secondo i quali egli intende sia da regolarsi l'operazione dell'accertamento per denunce dei redditi fondiari. Per queste considerazioni parmi sieno i due argomenti talmente connessi tra di loro, che la proposta di farne la discussione all'articolo 14 debba accettarsi come assolutamente fondata e logica.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Valerio.

VALERIO. Io non credo che la proposta dell'onorevole Nervo possa veramente essere portata all'articolo 14; se deve essere accolta, deve esserlo all'articolo 1°. Ma io mi preoccupo di questa proposta, e vorrei vederne l'effetto pratico.

Ma la Camera, sanno almeno tutti coloro che hanno assistito alla discussione di quell'infelice legge della perequazione, a quale scopo fu inserita in questa legge la disposizione di cui si tratta. Certi aumenti, che gradatamente si dovevano sovrapporre all'imposta fondiaria delle provincie piemontesi e liguri si dovevano in certo modo ripartire con un sistema che, fondato per una parte sulle consegne, perequasse nell'interno di queste provincie lo sperquattissimo riparto che deriva dal catasto.